

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

CAPITOLATO D'ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
E
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

SOMMARIO

• Contraente/Assicurato	Pag. 3
• Descrizione del rischio	Pag. 3
• Durata contrattuale	Pag. 4
• Scadenza	Pag. 4
• Rateizzazione	Pag. 4
• Massimali da assicurare	Pag. 4
• Parametri preventivi	Pag. 4
• Note	Pag. 4
• Tassi di costo	Pag. 4
• Premio annuo	Pag. 5
• Premio annuo anticipato	Pag. 5
• Definizioni	Pag. 6
• Condizioni generali di assicurazione:	Pag. 7
- Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 7
- Norme in caso di sinistro	Pag. 9
- Norme che disciplinano l'operatività del contratto	Pag. 11
- Norme che regolano l'Assicurazione RCT/RCO	Pag. 11
• Estensioni di garanzia	Pag. 14
• Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo	Pag. 21

CONTRAENTE/ASSICURATO

Comune di CASTIADAS

Sede: Località Olia Speciosa - 09040 CASTIADAS (CA)

P.I. : 01635760927

ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI E LORO INDIVIDUAZIONE DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno, utile o necessario, svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza
- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali, farmacie;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione dell'acquedotto;
- proprietà e gestione di fognature e relativi depuratori;
- servizio di smaltimento rifiuti;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere;
(sgombraneve, lavastrade, spargisale, ecc.)
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate.

DURATA CONTRATTUALE

Anni 2 con effetto dalle ore 24,00 del 31/01/2017

SCADENZA

Fino alle ore 24.00 del 31/01/2019 senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE

Annuale

MASSIMALI DA ASSICURARE

1) Responsabilità Civile del Comune verso Terzi

€ 1.000.000,00	per sinistro
€ 1.000.000,00	per persona
€ 1.000.000,00	per danni a cose e/o animali

2) Responsabilità Civile del Comune verso Prestatori di lavoro

€ 1.000.000,00	per sinistro, con il limite di
€ 1.000.000,00	per persona

PARAMETRI PREVENTIVI

Il premio viene computato secondo i seguenti parametri di riferimento:

Per la Responsabilità Civile del Comune verso Terzi e Prestatori di lavoro:

- € 600.000,00 di retribuzioni annue lorde presunte erogate al personale dipendente.

NOTE

TASSI DI COSTO

Tasso __, __ pro-mille sulle retribuzioni annue lorde erogate sul personale dipendente

PREMIO ANNUO a base d'asta

Il premio annuo lordo ammonta complessivamente a €. 14.500,00 (Contributi e ogni altro onere inclusi)

PREMIO ANNUO ANTICIPATO

Il premio viene anticipato come segue, in rapporto a quanto indicato al precedente punto del "premio annuo" :

- Il 100% di quanto indicato al punto parametri preventivi

Il premio viene regolato a fine esercizio secondo le norme che regolano l'assicurazione e le pattuizioni contrattuali.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	l'Ente che stipula il contratto;
Assicurato:	il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante;
Franchigia:	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Scoperto:	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danno materiale:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di un cosa, pianta o animale;
Subappaltatore:	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza;
Retribuzioni lorde:	tutto ciò che i lavoratori dipendenti ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta. Sono pertanto compresi i compensi complementari della retribuzione tabellare o di fatto: super minimi, scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, cottimi, percentuali di servizio, provvigioni, cointeressenze, partecipazione agli utili, gratifiche o premi di operosità o posizione, indennità varie corrisposte in via continuativa.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Lavoratori Parasubordinati	I soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 N. 38 e s.m.i.
Lavoratori con contratto di somministrazione	I prestatori di lavoro di cui al Capo IV, artt 30 e ss del D.Lgs. 15.06.2015 n. 81

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

ART. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/01/2016.

Le rate del premio devono essere pagate entro le ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello della scadenza annua.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato - in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 3 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio anticipato della prima annualità, sarà calcolato su circa il 100% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni previste per l'anno assicurativo in corso.

Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

ART. 4 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La durata del presente contratto, viene stabilita in 2 anni dalle ore 24 del 31/01/2017 alle ore 24 del 31/01/2017 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

La scadenza delle rate del premio, successive alla prima, è fissata al 31.01 di ogni anno.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di prorogare le garanzie assicurative, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, notificandolo alla Compagnia aggiudicataria almeno 15 giorni prima del termine del contratto, al fine di procedere all'espletamento di una nuova gara.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore ad un ¼ del premio annuale.

Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 2 è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale del premio.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 6 - MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

ART. 8 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

A deroga di quanto previsto dall'art. 1911 è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

ART. 9 - SINISTRI PRECEDENTI

L'Assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione di eventuali precedenti danni.

NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi artt. 22 e 23 solo ed esclusivamente:

a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n°1124.

ART. 11 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA IN CASO DI SINISTRO

11.1 Per la definizione dei sinistri si convengono i seguenti termini a carico della Società Assicuratrice:

Entro 10 giorni dalla comunicazione del sinistro, da parte del competente ufficio secondo le modalità di cui al presente contratto, la Società deve comunicare:

- al Contraente il numero assegnato al sinistro stesso;

- entro 30 giorni dall'apertura del sinistro la Società deve richiedere alla parte e/o al Contraente tutta la documentazione mancante.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, la Società deve comunicare all'Ente:

- il rigetto motivato, contenente tutte le eccezioni che intenda opporre: nessuna ulteriore eccezione potrà essere in seguito sollevata, se non derivante da eventuali nuovi documenti;
- l'accettazione integrale dell'istanza di risarcimento;
- l'accettazione della mera risarcibilità, rimandando a perito o altro accertamento stragiudiziale la quantificazione dell'ammontare del risarcimento.

Entro 60 giorni dall'avvenuta definizione della procedura la Società deve procedere al pagamento all'Assicurato o al terzo, nel qual caso deve comunicare all'Assicurato l'avvenuta liquidazione e l'ammontare del risarcimento liquidato.

11.2 Qualora a seguito di un sinistro si pervenga a una citazione dell'Ente in giudizio (debitamente comunicata alla Società tramite trasmissione dei relativi atti) è necessario che la Società esprima al più presto, e comunque entro un mese dalla data dell'udienza, la propria volontà di resistere in giudizio e la designazione del legale all'uopo prescelto.

Inoltre dovrà esplicitare le motivazioni in base alle quali non si sia pervenuti ad una definizione stragiudiziale della pratica, specificando se l'istanza non sia stata accolta nell'"an" o nel "quantum".

11.3 La Società inoltre, si impegna a fornire all'Assicurato con cadenza trimestrale, dettagliato e preciso resoconto dei sinistri, indicando quelli definiti nel trimestre, con l'ammontare del risarcimento liquidato, di quello messo a riserva o le altre motivazioni che ne hanno determinato la chiusura.

ART. 12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e per tutti i gradi di giudizio a nome dell'Assicurato,

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

I legali e i tecnici forniranno alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispetto interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da

essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività; salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

ART. 14. GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed a richiedere in materia documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con una cadenza trimestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previsti dall'assicurazione al Contraente; che provvederà al pagamento secondo le modalità di cui all'art. 2.

Tale gestione dei danni sarà operativa anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, ove contrattualmente prevista, nel qual caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato.

NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

ART. 15 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune o del Responsabile del Servizio competente, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intero annualità).

ART. 16 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 15.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 17 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

ART. 19 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato nella descrizione del rischio nella sua qualità di:

- a) PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE
di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso
- b) ESERCENTE
tutte le attività, nulla escluso;
- c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE

ART. 20 - NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi;

- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

ART. 21 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, e dell'art. 13 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, così come definiti dall'art. 5 del citato D.Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali ivi compreso il danno biologico, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e con una franchigia fissa di € 1.549,37 per ogni sinistro.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia o l'involontaria omissione di adempimenti assicurativi.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

L'assicurazione si estende anche ai sinistri che risultino conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui al D. Lgs 81/2008;

L'assicurazione si estende anche ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro di cui al Capo IV D.Lgs.15.06.2015 n. 81. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 C.C., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

La Società inoltre s'impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente/Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/84, n. 822.

ART. 22 - MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n°482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla Magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, con esclusione dell'asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi, commessi dall'Assicurato e/o persone delle quali deve rispondere e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione stessa.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 23 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI AMMINISTRATORI, QUADRI, DIRIGENTI, FUNZIONARI, DIPENDENTI E O COLLABORATORI.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, quadri, dirigenti, funzionari, dipendenti e/o collaboratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 C.P. e successive modifiche o integrazioni. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi del vigente D.Lgs. n. 81/2008.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

ART. 24 - ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

24.1 - Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;

24.2 - DANNI PROVOCATI E SUBITI DA APPALTATORI LORO SUB APPALTATORI E COTTIMISTI

Premesso che l'Amministrazione Comunale dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, la quasi totalità dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre

eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

24. 3 - GESTIONE ED ESERCIZIO DI SCUOLE - COLONIE - SOGGIORNI

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente dallo svolgimento di tutte le attività scolastiche, para-scolastiche e ricreative, rientranti nei decreti attualmente disciplinanti la vita della scuola , quali ad esempio la gestione ed esercizio di scuole di qualsiasi grado ed Istituti Convitto (asili nido, scuole materne, elementari, medie serali, professionali, etc.) colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri di aggregazione sociale, centri per handicappati, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande, anche se le stesse non vengono esercitate in fabbricati di proprietà comunale..

Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valere anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani e dei minori a soggiorni marini e/o montani presso propri Istituti od altri alberghi in genere convenzionati, compreso il fatto degli anziani e dei minori stessi.

Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valere anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione e gestione di:

- attività ricreative varie, comprese le gite, le manifestazioni sportive e ludiche ivi comprese le attività in ludoteche comunali;
- attività complementari quali visite guidate, viaggi di istruzione, gite e manifestazioni varie compreso il rischio derivante dal trasferimento degli alunni, sotto la sorveglianza del personale all'uopo designato dalla scuola o verso la scuola da campi sportivi, centri ricreativi, palestre, piscine etc.

L'Assicurazione comprende inoltre la Responsabilità civile per i danni che gli alunni si cagionino tra loro e a terzi compreso il personale direttivo, docente e non docente e gli organi collegiali.

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile per i danni che le persone utenti delle ludoteche Comunali e dei centri di Aggregazione Sociale, si cagionino tra loro e a terzi.

Tutte le garanzie valgono anche per la responsabilità civile personale degli addetti e degli animatori.

Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione degli asili infantili - scuole materne - colonie, per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.

24. 4 - ASSISTENZA E CURA AGLI ANZIANI, INVALIDI, MALATI E/O BISOGNOSI

Rientra pure nelle garanzie assicurative il rischio derivante dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;

Rientra pure nelle garanzie assicurative il rischio derivante dall'opera di Assistente Sociale che svolge l'attività specifica, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici per l'assistenza, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, etc., nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie iniettive a domicilio o in ambulatorio ed altre cure consimili.

24. 5 - COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per

danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

24. 6 - VELOCIPEDI E CICLOFURGONCINI SENZA MOTORE

L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e ciclofurgoncini senza motore, purché condotti da proprio personale dipendente.

24. 7 - MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, etc., escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990.

24. 8 - INSEGNE E CARTELLI

L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale.

24. 9 - MANCATA O INSUFFICIENTE SEGNALETICA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi per mancata o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica.

24.10 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45 con una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00

24.11 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da fatto improvviso od accidentale derivante dalle attività esercitate dall'Assicurato.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57 comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45

24.12 - LAVORATORI OCCASIONALI E GRUPPI DI VOLONTARIATO:

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento della attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

24.13 - QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

24.14 - R.C. per i danni ai dipendenti derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% con il minimo di € 500,00 e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 5.164,57 per ogni danneggiato.

24.15 - R.C. derivante:

- dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Comune, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti;

24.16 - R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in

caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

24.17 - R.C. derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

24.18 - R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

24.19 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per mezzo danneggiato.

24.20. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose (escluse le apparecchiature elettroniche o telefoniche, denaro e valori in genere) subiti dai componenti il Corpo di Polizia Municipale, esclusivamente durante l'effettuazione di servizi di ordine pubblico.

24.21 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi e dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro, di € 500,00 con un massimale di € 103.291,38 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

24.22 - DANNI INDIRETTI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

24.23 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di € 51.645,69 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

24.24 - DANNI DA NEVE

La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi, causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti o non rimossa dalla pubblica via.

24.25 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 51.645,69 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

24.26 - DANNI A SEGUITO DI SCAVI E REINTERRI

La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

- massimo risarcimento € 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.582,28

24.27 - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PUBBLICITARIE, RICREATIVE, ARTISTICO CULTURALI , SOCIALI- VOLONTARIATO, MOSTRE , RECITALS , FESTE , CERIMONIE, FIERE E SAGRE.

La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands.

Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti.

E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uopo dal Contraente, col limite massimo di € 51.645,69 per ciascuna persona, durante le manifestazioni artistico-ricreative.

In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività.

Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

24.28 - R.C. FABBRICATI

L'assicurazione è estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati ed immobili in genere, monumenti, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private, dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. Per danni derivanti da spargimento di acque, la garanzia è prestata limitatamente ai casi di rottura di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili, e con una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali. L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e relative modifiche o integrazioni, di lavori di manutenzione, trasformazione o ampliamento di fabbricati a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.

24.29 - PROPRIETA' E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:

ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere;

- proprietà, manutenzione di strade comunali, piazze, aree comunali, ponti. La presente garanzia è prestata sino ad un massimale annuo di € 50.000,00 e una franchigia fissa per sinistro di €. 500,00 (Cinquecento Euro)
Resta inteso che per danni a persone i massimali sono quelli di polizza;
- proprietà, manutenzione e taglio di boschi e pascoli;
- proprietà, gestione e manutenzione di malghe, di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

24.30 - R.C. ACQUEDOTTO

Premesso che l'acquedotto è in gestione al Comune, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune dalla proprietà e gestione di tutti gli impianti compresi i danni alle persone derivanti da erogazione di acqua alterata.

24.31 - R.C. per i danni agli assistiti ed agli ospiti del centro di aggregazione sociale e comunità alloggio

derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.) esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati con il limite massimo di risarcimento per anno e per persona di € 2.582,28 con una franchigia fissa di € 1000,00 per ogni sinistro;

24.32 - R.C. per danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori od alle cose dei propri operatori da parte degli ospiti del centro di aggregazione sociale e comunità alloggio.

24.33 - "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione":

siano essi dei dipendenti del Contraente, abilitati ad assumere tale incarico.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.L. n°626 del 19.09.1994 per:

- danni subiti dai "responsabili del servizio di prevenzione e protezione", nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione".

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto del Comune.

24.34 - PROGETTI SOCIALMENTE UTILI

Qualora il Comune rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1) D.L. 7/4/1995 n°105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:

- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.

24.35 - OBIETTORI DI COSCIENZA

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dagli obiettori di coscienza durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dagli obiettori di coscienza durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

24.36 – MINORI O ADULTI NORMALI E SUBNORMALI IN AFFIDO

La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne sia il Contraente/Assicurato sia l'affidatario di quanti questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni provocati a Terzi, compresi i danni provocati agli affidatari e loro familiari.

24.37 - COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRAINATE, ecc.

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, causati:

- sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere;
- sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 con il massimo risarcimento di € 77.468,53 per sinistro e per anno assicurativo.

24.38 - SICUREZZA NEI CANTIERI - D. L.vo n° 494 del 14.08.1996

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D. L.vo n°494 del 14.08.1996, quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. L.vo stesso.

Inoltre, come richiamato agli artt. 23 e 24.2, l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili" e "coordinatori" previsti dal sopra citato D. L.vo 494/96, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tali incarichi per conto del Comune.

24.39 - PIANO ANTINEVE

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune per l'utilizzo di mezzi anche di proprietà di terzi, muniti di pala sgombraneve e rimorchi spargisale o di altre attrezzature e utilizzati per il "piano antineve".

Dalla presente estensione di garanzia sono tuttavia esclusi i danni ai mezzi stessi e i danni derivanti dalla circolazione dei suddetti mezzi su strade di uso pubblico e su aree ad esse equipollenti.

L'assicurazione si estende inoltre alla Responsabilità Civile derivante alla Contraente per:

- danni subiti dalle persone incaricate per lo sgombero della neve, nei limiti del massimale previsti per la garanzia R.C.O;
- danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del lordo incarico per conto del Comune.

24.40 – LAVORATORI INSERITI DAL SERVIZIO SOCIALE

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dai lavoratori inseriti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali durante lo svolgimento delle proprie mansioni (pulizia strade, manutenzione verde urbano etc);
- b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dai lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- c) responsabilità civile derivante al Contraente dall'inserimento nell'ambito sociale di persone portatrici di handicap presso l'Ente o presso terzi, quali cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali, attraverso progetti di attività riabilitativa.

E' compresa la R.C. personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali dovessero essere impiegati a svolgere lavori.

24.41 – OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici. Per i danni riconducibili all'inquinamento vale comunque quanto riportato alle estensioni di garanzia 24.11.

24.42 – STUDENTI, BORSISTI, ECC.

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da coloro (studenti, allievi, tirocinanti, partecipanti a stages, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro).

24.43 – RANDAGISMO

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni a persone, cose e animali causati da animali randagi in rapporto alle competenze attribuite ai Comuni dalla Legge quadro nazionale n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e dalla Legge regionale 18.05.1994 n. 21;

24.44 DANNI DA VIGILANZA – ESAZIONE TRIBUTI

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni materiali e o corporali cagionati per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non, compreso l'uso di armi e di cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

ART. 25 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 25);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n°990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aereomobili;
- d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, salvo quanto indicato all'art. 24.21;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e la loro consegna ai terzi;
- f) i danni dovuti a dolo dell'Assicurato;
- g) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti

nell'esercizio delle loro funzioni;

h) i danni da spargimento d'acqua non conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture e/o impianti in genere.

i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici

l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattive, macchine acceleratrici, ecc...);

m) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;

n) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;

o) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);

p) i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto nell'art.10 7 rischi compresi in termini di committenza dei lavori;

q) i danni di qualunque natura, comunque occasionati direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

r) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza.

s) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;

t) L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni derivanti dall'esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.

ART. 26 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia minima di €. 500,00 per ogni tipo di sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigie previste dal presente capitolato d'oneri.

RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro e per anno	LIMITI DI INDENNIZZO
Ricorso Terzi da Incendio	€. 500,00 per sinistro	€ 258.229 per sinistro e per anno assicurativo
	10% per sinistro	€ 258.229 per sinistro

Inquinamento Accidentale	con il minimo di € 1.549,37 massimo € 5.164,56	e per anno assicurativo
R.C. danni ai dipendenti derivanti da furto	€. 500,00 per sinistro	€ 5.164,57 per sinistro e per danneggiato
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€. 500,00 per sinistro	€ 516.456,90 per sinistro e per anno assicurativo
R.C. danni ai veicoli dei dipendenti (escluso furto)	€. 500,00 per sinistro	€ 516.456,90 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€. 500,00 per sinistro	€ 103.291,38 per sinistro e per anno assicurativo
Danni indiretti	10% per sinistro con il minimo di € 1.549,37 massimo di € 5.164,57	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei	€. 500,00 per sinistro	€ 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% per sinistro con il minimo di € 1.549,37 e massimo € 5.164,57 per danni ai fabbricati e €. 500,00 per danni a cose	€ 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo € 516.456,89 per sinistro e per anno
Danni a seguito di scavi e reinterri	10% per sinistro con il minimo di € 500,00 e massimo € 2.582,28	€ 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo
Danni corporali subiti dagli artisti e orchestrali	€. 500,00	€ 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo
R.C. danni da furto agli assistiti ed agli ospiti della casa di riposo	€. 500,00	€ 2.582,28 per persona e per anno assicurativo
Danni da acqua	€. 500,00	
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o nell'ambito	€. 500,00 per sinistro	€ 77.468,53 per sinistro e per anno assicurativo
Proprietà e manutenzione di strade	€. 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
R.C. Fabbricati danni da acqua	€. 500,00	€ 516.456,89 per sinistro e per anno
Danni da randagismo:	€ 1.000,00 per sinistro	€ 50.000,00= per sinistro e per anno